

DOCUMENTO DI SINTESI

Relativo allo schema di Decreto Ministeriale recante il regolamento per la realizzazione del programma infrastrutturale di alloggi di servizio, di cui all'articolo 2, comma 269, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

La legge finanziaria per il 2008, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze Armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, ha inserito nel corpo delle sue disposizioni una norma volta a dare avvio ad un programma di costruzione, acquisto e ristrutturazione di unità abitative da assegnare al personale militare, unitamente alla cessione di ciò che non risulta più pagante per l'amministrazione. Il tutto subordinato all'assioma della mancanza di oneri per la finanza pubblica.

Lo schema di tale regolamento doveva essere emanato entro otto mesi dalla entrata in vigore della citata legge di bilancio con D.M. del Ministro della Difesa. Ed, invece, solo recentemente è stato portato a conoscenza della Rappresentanza Militare Centrale così come previsto dall'Art. 2 comma 629 della stessa.

L'esame delle linee guida citate consente di affermare come con la disposizione in oggetto si intenda dare avvio ad un circolo virtuoso che consenta alla Difesa, in definitiva, di acquisire nuovi alloggi rimodulati sulle inedite e diverse esigenze dei militari. Ed infatti, il modello alloggiativo in atto, così come definito dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, era già entrato in crisi per contraddizioni intrinseche alle stesse regole adottate. La ristrutturazione delle Forze Armate e l'adozione del nuovo modello professionale di cui alle legge 18 febbraio 1997, n. 25, al decreto-legislativo 24 novembre 1997, n. 464 e alle leggi 14 novembre 2000, n. 331 e 23 agosto 2004, n. 236, ha comportato, una diversa dislocazione delle infrastrutture militari e posto, nel contempo, l'esigenza di redistribuire sul territorio gli alloggi di servizio, nonché di incrementarne il numero al fine di soddisfare le incompressibili esigenze del personale in servizio con particolare riferimento al personale volontario.

Gli alloggi di servizio, oggi a disposizione, risultano in parte non conformi alle esigenze di funzionalità delle FFAA, in parte non disponibili (occupati "sine titolo"; inagibili) e, comunque, numericamente insufficienti. Inoltre, è risultata di difficilissima applicazione la norma che prevedeva la concessione, per un periodo di tempo determinato, di durata prefissata (6-8 anni) o in relazione ad un determinato incarico. Il sistema della rotazione temporale contraddice, infatti, le ragioni stesse dell'assegnazione, che sono, di fatto, di più ampio carattere sociale: reddito familiare, numerosità della famiglia, difficoltà di inserimento nella nuova sede. Il fattore mobilità che avrebbe dovuto essere criterio cardinale ha finito per essere condizionato fortemente dagli altri fattori. È del tutto evidente, infatti, che in presenza di un reddito familiare che di anno in anno si limita (quando va bene) al recupero dell'inflazione, specialmente nei ruoli dove la carriera militare si svolge all'interno dello stesso livello retributivo, aumentano le esigenze di protezione sociale anche a causa della marcata atipicità delle condizioni di servizio e di vita del personale militare e dei propri familiari. È questa la ragione principale che ha portato molti utenti a sostenere la richiesta di modificare le norme originarie per prevedere forme di continuità nel titolo di concessione. Soddisfare la domanda di protezione sociale nei confronti del personale militare significa, a causa del nuovo modello professionale, ragionare su numeri decisamente più elevati rispetto a quelli del passato e mettere a disposizione risorse abitative più ingenti, tenendo conto che sarà il personale più giovane, con particolare riguardo al volontario di truppa, l'utente-tipo con un reddito che nel tempo tenderà a rimanere su livelli medio-bassi. Per queste ragioni è imprescindibile approvare norme che consentano di soddisfare le esigenze del personale militare in servizio attraverso un'ampia e diversificata offerta alloggiativa, valorizzando il patrimonio esistente anche attraverso l'alienazione di parte di esso agli attuali utenti e il completo reinvestimento (100%) degli utili conseguiti da parte dello stesso Ministero della Difesa al fine di consentirgli di sopperire alle sopraccitate esigenze.

Per quanto sopra esposto, il Comparto Difesa del Consiglio Centrale della Rappresentanza dei Militari, attribuisce fondamentale importanza al Regolamento in oggetto che, una volta approvato, dovrebbe consentire di dare piena attuazione ai principi dettati dalla norma; ma non può e non deve tacersi che la vendita degli alloggi della difesa così come attualmente prevista si pone, di fatto, in spregio alla legge 382/78 che prevede il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza militare finora evidentemente elusa, e che va ben oltre la semplice richiesta di un parere.

Sempre per questa intelligenza, è nostra intenzione e dovere contribuire fattivamente e con il massimo spirito critico alla elaborazione dello stesso, laddove ritenuto necessario. Particolarmente attenta è stata, quindi, la riflessione sullo schema sottoposto al nostro parere. La stessa ha portato ad individuare e stigmatizzare ciò che ci appare come non chiaro ovvero non pienamente aderente alle linee guida delle legge ed alle aspettative del personale. A chiedere, conseguentemente - una volta risolte le pregiudiziali politiche nel prosieguo precisate - alcune modificazioni allo scopo di portare all'interno del Regolamento in oggetto la percezione delle aspettative minime del personale per cui di fatto tali norme avranno degli effetti che auspichiamo il più possibile validi ed aderenti alle aspettative medesime, anche grazie al contributo della Rappresentanza Militare.

Pur al di fuori dell'oggetto del parere in senso stretto, ma sicuramente in relazione alla problematica alloggiativa in generale, intendiamo proporre una riflessione anche per il personale non direttamente interessato alle vendite (vuoi perché non è titolare di un diritto di opzione, non essendo conduttore di alloggi a tale scopo destinati; vuoi perché ha già provveduto ad acquisire per suo conto e con grave sacrificio personale un alloggio sul libero mercato). Riteniamo che anche tale personale non debba essere dimenticato, né da questo, né da altro provvedimento in materia, e che sia equo disporre a suo favore misure compensative (accesso a fondi agevolati per diminuire il gravame di mutui bancari divenuti insostenibili; assegni perequativi). Ed è anche per tali motivi che non appare superfluo conoscere, come più avanti richiediamo, il piano prospettico e programmatico delle nuove costruzioni.

PREGIUDIZIALI ASPETTI DI POLITICA SOCIALE

Il problema primario è proprio questo: lo schema denota come gli aspetti *politico-sociali piu' importanti vengono sottratti alla trattazione ed al giudizio della Rappresentanza Militare e a quello politico delle Commissioni Parlamentari del settore*, con un tecnicismo giuridico discutibile e travalicando il portato normativo.

Da questa prospettiva sono due gli aspetti preventivi al regolamento stesso, politicamente qualificanti, su cui si appunta il giudizio non favorevole del Comparto Difesa del Co.Ce.R..

Innanzitutto denunciando la completa assenza di "un programma pluriennale" per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio", espressamente previsto dal comma 627 della legge finanziaria per il 2008 e che non viene neanche delineato nelle sue linee guida, limitandosi, lo schema del D.M., unicamente a classificare gli alloggi in tre categorie, cosa peraltro già indicata dalla legge. Ed ancora, nulla viene deciso, ad esempio, sulle quantità di risorse da allocare per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi; sui tempi di realizzazione del piano; sulla individuazione delle aree geografiche dell'intervento; sulle tipologie di alloggi da costruire e sulla loro ripartizione. Si rinvia - di fatto sottraendo prerogative alla Rappresentanza Militare ed alle Commissioni Parlamentari - alle successive decisioni di natura tecnica ed operativa dei singoli Stati Maggiori di ciascuna Forza Armata. Da soggetto pienamente attivo, nel corso dei lavori parlamentari, non riteniamo che questa fosse la "ratio" della norma, né tantomeno il volere originario del legislatore. Siamo fermamente convinti, invece, che quest'ultimo volesse intendere che almeno per la determinazione delle linee guida di tale piano infrastrutturale abitativo fosse determinante il fattivo contributo di pensiero della c.d. "Parte Sociale", ovvero del Co.Ce.R..

Non possiamo, inoltre, condividere la scelta operata nella bozza del D.M. di rinvio ad apposito ulteriore D.M. per l'individuazione degli alloggi da alienare (valgono le considerazioni sociali e politiche sopra espresse). Peraltro dalla vendita degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali dovrebbero derivare, anche alla luce delle attuali carenze Finanziarie strutturali del Bilancio della Difesa, le risorse di primo ed immediato utilizzo per il decollo del sopra indicato piano infrastrutturale abitativo. Non appare quindi ininfluenza conoscere le scelte operate su tale versante per capire con quante e quali possibilità di successo possa partire la nuova fase di edilizia abitativa del settore.

PROPOSTE DI CORREZIONI TECNICO-GIURIDICHE ALL'ARTICOLATO DELLO SCHEMA

Risolti i suddetti aspetti pregiudiziali si segnalano le seguenti proposte di correzioni, chiarimenti, precisazioni all'articolato dello schema da ultimo sottoposto alla nostra attenzione.

Capo I

Art. 1 comma 3 : Sarebbe opportuno chiarire se la formulazione del comma in oggetto deve intendersi come possibilità di applicare il regolamento solo per gestire le procedure di pianificazione, realizzazione e assegnazione esclusivamente degli alloggi dell'Arma. Diversamente intendendo, occorrerebbe aprire possibilità paritetiche anche alla altre FF.AA

Art. 2 N.N.

Artt.3 e 4 per tali articoli, si richiamano le decisioni di carattere politico-sociale rispetto all'indeterminatezza del piano abitativo che deve essere inoltre delineato con precisione assoluta, ovvero nelle sue linee guida, sottoponendo poi in questo caso la sua stesura finale al vaglio del Co.Ce.R. e delle Commissioni Parlamentari Difesa di Camera e Senato.

Art.5 comma 2 : La riformulazione del comma, già proposta per introdurre una preferenza per l'edilizia agevolata fra militari (concreto favore per lo strumento cooperativo) non è stata ancora accolta dal nuovo testo. Si ribadisce la fondamentale importanza di apportare la modifica di seguito suggerita nella scheda in coda, al fine di rendere

prioritaria la procedura prevista dal successivo comma 8, in particolare per gli innegabili vantaggi che essa arrecherebbe in termini di risparmio economico per il personale interessato.

Portare sub lettera a) il contenuto della lettera b), inserendo all'inizio del periodo le parole: "di preferenza...".

Art.6: comma 1:

Inserire dopo le parole "Forze Armate""sentito" l'Organo Centrale della Rappresentanza"...

Inserire sempre al comma 1 dopo le parole "in interi stabili" "e/o comprensori abitativi".

comma 3: da cassare il rinvio ad una separata procedura, con altro D.M., per l'individuazione dell'elenco degli alloggi da alienare.

Capo II

Art. 7 comma 11: dopo le parole ..."per stabili" inserire le parole ..."o comprensori abitativi".

comma 12: nella nuova formulazione del comma non compare più la previsione della possibilità per gli altri conduttori di esercitare un diritto di opzione sugli alloggi dello stesso stabile non opzionati dai rispettivi conduttori. Si ribadisce la soluzione - per il caso della vendita in blocco - di attribuire la possibilità di concedere il diritto di opzione, non esercitato dagli attuali conduttori, al personale della Difesa che ne abbia fatto richiesta e che sia inserito in apposita graduatoria.

comma 13: riformulazione del comma, in aderenza alla definizione data dalla legge 244/07 (comma 628, letterab)

Art. 08: N.N.

Art. 09: N.N.

Art. 10: N.N.

Art. 11: N.N.

Art. 12: comma 3: La richiesta di semplificazione delle modalità per l'individuazione degli utenti assegnatari di alloggi/ calcolo graduatoria non ha portato a risultati concretamente apprezzabili. Nel merito si ritiene in linea con il parere espresso la seguente modifica del comma in oggetto che riformuli la norma, inserendo dopo la parola "... concessionario", le parole: *-"solo dopo la verifica della possibilità di procedere secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 8"*.

Art. 13: N.N.

Art. 14: N.N.

ULTERIORI PROPOSTE

1. Inserire un riferimento al FONDO CASA (possibilità di attingere ai fondi per consentire condizini agevolate sia a coloro che hanno già acquistato una casa a prezzo di onerosi mutui bancari sia a coloro che sono in procinto di acquistare una casa. Dove sono finite le risorse

già stanziato sul FONFO CASA? Necessità di rivedere il sistema di alimentazione di questo alla luce anche delle previste alienazioni).

2. Impegno a rivedere le disposizioni regolamentari che discriminano il personale single e divorziato